



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno I - n. 1/2 2006  
gennaio-dicembre

1/2

ISSN 1970-5301

 LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

**Diritto e Religioni**  
Semestrale  
Anno I - N. 1/2-2006  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

*Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

*Struttura della rivista:*

**Parte I**

SEZIONI

*Antropologia culturale*  
*Diritto canonico*  
*Diritti confessionali*  
*Diritto ecclesiastico*  
*Sociologia delle religioni e teologia*  
*Storia delle istituzioni religiose*

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi  
A. Bettetini, G. Lo Castro,  
G. Fubini, A. Vincenzo  
S. Ferlito, L. Musselli,  
A. Autiero, G. J. Kaczyński,  
R. Balbi, O. Condorelli

**Parte II**

SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*  
*Giurisprudenza e legislazione canonica*  
*Giurisprudenza e legislazione civile*  
*Giurisprudenza e legislazione costituzionale*  
*Giurisprudenza e legislazione internazionale*  
*Giurisprudenza e legislazione penale*  
*Giurisprudenza e legislazione tributaria*  
*Diritto ecclesiastico e professioni legali*

RESPONSABILI

G. Bianco  
P. Stefanì  
A. Fuccillo  
F. De Gregorio  
G. Carobene  
G. Schiano  
A. Guarino  
F. De Gregorio, A. Fuccillo

**Parte III**

SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,*  
*segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

spensabili che possono assumere nel tempo “nuovi sovrasensi” simbolici ulteriori e sempre diversi, prodotti della dimensione culturale “entro la quale il simbolo di Stato opera”, ferma la loro capacità di porsi a conciliazione della tensione dialettica tra molteplicità dei valori e “salvaguardia dell’unità socio-politica”. A. Ferrari affronta la più recente opzione antisimbolica francese con espressioni di critica perplessità, quale prodotto di una impropria trasposizione di “segni personali” a luogo di “identità collettive” fondamentaliste – lettura che, nell’ambito della scuola, la giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva cercato di mitigare stigmatizzando, però, automatiche giustificazioni per procedere ad allontanamenti scolastici. G. Mangione esamina la più recente giurisprudenza del Tribunale Federale Costituzionale Tedesco in tema di simboli, nella sua prudente ricerca di soluzioni compositive tra più attese di tutela dei diritti fondamentali. N. Marchei rileva, per l’ordinamento italiano, l’esigenza di rimuovere ogni previsione normativa che leghi, a mezzo del simbolo, le istituzioni civili e la religione o la cultura. Da qui la contrarietà dell’A. all’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche, anche come riferimento culturale laico, per la necessaria distinzione degli ordini civile e religioso, la richiesta di maggiore attenzione alla libertà di pensiero nelle sanzioni per oltraggio ai simboli e la prefigurazione di obiezioni di coscienza al “simbolo religioso”.

Lo scritto di G. M. Zamperetti chiude il volume con una riflessione in positivo sul rapporto simbolo-gruppo, quale tensione necessaria nella ricerca di “certezza”, e si fa apprezzare per la capacità logica ed espressiva dove rappresenta la distanza tra mistica laica “senza simboli” e l’irrinunciabile necessità della simbologia religiosa: un percorso che il diritto non può “semoraffizzare”.

E questo, ferma l’utilità della ricerca e la qualità dei diversi scritti, mi sembra costituisca un invito alla prudenza, dove

si fanno più forti le pretese “demolitorie” delle tradizioni simboliche, e un accorato richiamo a promuovere, mediante la simbologia religiosa, spazi di unione e di convivenza che accrescano la pratica della tolleranza.

**Flavia Petroncelli Hübler**

Sergio Ferlito, *Le religioni, il giurista e l’antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ) 2005, pp.199.

Con questa monografia l’A. invita i giuristi, e in particolare gli studiosi del diritto ecclesiastico, a riflettere con nuove prospettive e a rendersi protagonisti del necessario rinnovamento di più categorie giuridiche del mondo occidentale. Se l’invito al rinnovamento è tema ricorrente nella scienza giuridica (esigenza endogena, come hanno insegnato autorevoli Maestri), qui la richiesta è strettamente connessa e dipendente dalle trasformazioni sociali in atto. Il diritto si misura oggi con nuovi fenomeni di origine esogena, con attese giuridiche che si segnalano come aspetti e componenti importanti dell’unico vasto problema della globalizzazione, nella sua espressione più delicata di multiculturalità. A fronte delle neo-emergenze, “il diritto ecclesiastico si presenta come settore dell’ordinamento particolarmente sensibile alle domande di riconoscimento sollevate da una società che... in larga misura è multiculturale proprio perché multireligiosa”, e, proprio per questo, può costituire “il luogo strategico privilegiato e l’osservatorio migliore... per riflettere su non pochi problemi” e “per saggiare la bontà delle soluzioni proposte” (p. 16).

Il testo muove, nell’Introduzione, da una verifica dei “problemi sul tappeto” (cui non rimane estraneo l’attuale porsi “debolmente” degli ecclesiasticisti rispetto alle novità), per sollecitare, nei primi due capitoli, interrogativi riflessioni e risposte sui temi: “Tolleranza e diritto” e “Culture, religioni e diritto”. Di seguito,

nel terzo capitolo, offre spunti “Per una rifondazione dello studio giuspolitico del fatto religioso” e, nel quarto capitolo, “Religioni e storia concettuale delle categorie giuridiche”, invita a superare gli elementi condizionanti della storia giuridica occidentale.

Nello specifico, il primo capitolo evidenzia come la storia europea abbia conosciuto “la differenza religiosa (che) rese necessaria la tolleranza e la tolleranza, a sua volta, rese possibile ed alimentò la differenza” (garantita nei contesti politici liberali sulla base della “neutralità della legge e dei pubblici poteri nei confronti delle differenze etiche e religiose dei singoli” (p. 29); ma il pluralismo, di seguito fatto proprio dai sistemi democratici e tutelato nei termini del principio di eguaglianza, si presenta oggi non come pluralità di attese che nascono da una cultura omogenea, bensì come multiculturalismo che rifiuta omologazioni. Tuttavia, si possono sperimentare forme di inclusione di pari dignità sociale, individuali e collettive. “La tolleranza pubblica delle differenze culturali” costituisce oggi, per l’Occidente, una sfida cui gli ecclesiastici possono e devono dare un contributo, una nuova svolta, perché profonda è la radice religiosa che alimenta le differenze ed impossibile soddisfare le diverse attese solo spingendo a oltranza la categoria dei diritti di libertà.

Con riferimento alle culture, religioni e diritto, il secondo capitolo invita l’ecclesiasticista a considerare il fenomeno religioso dal punto di vista antropologico, cioè come “fatto sociale totale”, per superare condizionamenti e riconduzioni, a ogni costo, delle religioni agli schemi conati per le “confessioni religiose” dai sistemi occidentali e, in particolare dall’ordinamento italiano. In tale prospettiva, “la ragion d’essere ultima del diritto ecclesiastico sta... nel fatto che esistono le religioni come fatto antropologico e sociale” (p. 71). Il fatto religioso è “un fatto sociale totale”, perciò “religione e diritto si pongono in una relazio-

ne di co-implicazione reciproca” e si può cogliere quanta religione c’è nel nostro diritto secolare. La cultura cristiana è stata il catalizzatore dello sviluppo post-rinascimentale della civiltà europea (a prescindere dalla dimensione giuridica endoecclesiale). Si può allora (e siamo nel terzo capitolo) affrancare il diritto ecclesiastico dall’ancillarità al diritto canonico che ne ha segnato lo sviluppo. Il sacro fondante della coesione sociale può essere indagato nella sua funzione ordinatrice dal giurista laico, perché la dialettica “sacro”-“profano”, che è problema fondamentale di ogni religione, non è estranea alla esperienza giuridica attuale. Dal suo fronte, l’indagine antropologica si è da tempo arricchita della capacità di approccio alle relazioni normative. L’antropologia giuridica è in grado di fornire gli strumenti tecnici per lo studio delle società multireligiose. Il pluralismo giuridico dell’antropologo del diritto supera con vantaggio l’aspetto fortemente “istituzionalistico” del pluralismo giuridico costruito dal giurista positivo e consente di conoscere i mondi giuridici anche non formalizzati o differenti da quelli a base territoriale. Consente di comprendere la portata possibile dei diritti collettivi e dei diritti individuali di nuova generazione.

Il quarto capitolo, come accennato, riannoda gli spunti di studio in precedenza analizzati con l’invito a intraprendere una nuova analisi della storia giusreligiosa del diritto occidentale. Si guarda al recupero “della continuità religiosa e giuridica fra la romanità e il cattolicesimo”, ai costanti “travasi dottrinali dalla sfera teologico-religiosa a quella politica e giuridica”, con un forte invito a capire e narrare la storia, attenti alle istanze e alle esigenze problematiche e metodologiche di più discipline umane.

Tutto questo svolto come proposta di studio, con chiara linearità e ricchezza di dimostrazioni ed esemplificazioni, con un intento costruttivo che rafforza la dichiarata volontà di gettare un sasso nello sta-

gno al fine di suscitare un proficuo dibattito sulle nuove contingenze. E, certo, la scelta del tema e molte delle argomentazioni svolte invitano a ripensare alcuni postulati del diritto positivo vigente e suscitano, come l'A. ha auspicato, anche interrogativi.

Il confronto con le istanze culturali "lontane" dalla tradizione occidentale è certo evento che gli Stati europei non possono sottovalutare, che giustifica la pratica di una tolleranza attiva, capace di accogliere le molteplici e differenziate attese religiose del tempo presente, senza rinnegare la portata dell'esperienza religiosa che ha costruito la storia europea. La centralità del fatto religioso ha caratterizzato lo sviluppo della civiltà europea, nelle sue dimensioni giuridicopolitiche di cesaropapismo, di giurisdizionalismo, di statalismo, di laicità ecc, e può costituire un importante baluardo contro le tentazioni di rifiutare la diversità culturale, procedendo necessariamente, ma *cum grano salis*, alla rimozione delle categorie esclusiviste e alla ricerca di soluzioni capaci di immettere nei sistemi giuridici il nuovo senza particolarismi di privilegio.

Si deve, quindi, apprezzare il coraggio di chi propone e comincia a segnare nuove vie.

**Flavia Petroncelli Hübler**

R. Mazzola, *La convivenza delle regole. Diritto, sicurezza e organizzazioni religiose*, Giuffrè, Milano, 2005, pp.225.

Con la premessa che sviluppo demografico e condizioni socio economiche provocano inesorabilmente una espansione delle popolazioni "povere" con forte sensibilità religiosa a scapito delle comunità "ricche" secolarizzate, il testo esplora il delicato e contraddittorio "binomio sicurezza-religioni", senza avere "la pretesa d'esser esauritivo", perché si è di fronte a un fenomeno complesso che solleciterà ulteriori più specifiche ricerche.

La sicurezza non è problema che si risolve soltanto "in termini militari" o con operazioni di polizia; è essenziale costruirla "anche per via giuridica", con un opportuno bilanciamento del diritto alla sicurezza nel sistema dei diritti fondamentali e consci del fatto che i processi di globalizzazione rendono i sistemi giuridici europei non assiologicamente omogenei.

A tal fine l'A. ritiene utile utilizzare il binomio "*inclusivo-esclusivo*" per coniugare le istanze di ordine e le esigenze di eguaglianza e libertà poste a fondamento delle democrazie; e procede nell'esame delle problematiche che considera di maggiore impatto, capaci, per così dire, di provocare gravi antinomie normative motivate da ragioni religiose, che potrebbero in certa misura essere prevenute.

Laddove i modelli di diritto di famiglia vigenti in Europa consentono di guadagnare una nozione di ordine pubblico familiare che si caratterizza per la maggiore sensibilità alla tutela dei diritti dei singoli componenti di ciascun nucleo familiare; se monogamicità, parità tra i coniugi e tutela dei minori sono i punti di forza che giustificano ampi interventi sociali nel privato familiare; questi stessi elementi possono scontrarsi con tradizioni culturali e religiose delle popolazioni immigrate, e non è sempre necessario chiudersi nell'intransigenza.

Sul piano dei rapporti politici si confrontano diverse attese di identità personale, culturale e religiosa, e istanze di ordine, salute e morale pubblica che possono essere composte, evitando che l'uso di libertà fondamentali (v. la libertà di espressione) possa essere legittimato sino a provocare limitazioni discriminanti all'esercizio del diritto alla identità (religiosa) della persona. È corretto prevedere limiti e sanzioni legislative per garantire la pace sociale, senza, per questo, accogliere a oltranza qualsiasi portato religioso. Si può aprire un discorso sui limiti della tolleranza nei sistemi democratici, ma consapevoli "dell'assenza di una interpretazione condivisa dei diritti univer-